

PROGETTO RILASCIO E RINNOVO PATENTI

Premessa

Il vigente codice della strada individua all'art-119 comma 2 le figure professionali mediche che sono abilitate a rilasciare le idoneità psico-fisiche, possono essere suddivisi in tre gruppi:

Istituzionali:

1. Ufficio delle unità sanitarie locali territorialmente competenti , cui sono attribuibili le funzioni in materia medico legale.
2. Sempre in ambito ASL l'accertamento può essere effettuato da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario.

Delegati:

- a. Medici appartenenti al ruolo dei medici del ministero della salute.
- b. Ispettore medico delle Ferrovie di Stato.
- c. Medico militare in servizio permanente effettivo.
- d. Medico di ruolo sanitario della Polizia di Stato.
- e. Medico di ruolo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
- f. Ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Abilitati:

I medici in quiescenza di tutti i gruppi su indicati.

ANALISI DEL CONTESTO ATTUALE

Nel concreto è presente un sistema misto Istituzionale, che nel pieno rispetto della riforma sanitaria legge 738 del 1978 affidava SOLO alle istituzioni sanitarie i compiti medico legali, oggi in seno alle ASL , avvalendosi sia dei servizi di medicina legale che del servizio della medicina di base più capillarmente diffusa sul territorio.

L'altro sistema, che nel tempo si è instaurato, è quello definibile di delega istituzionale . **Con l'art.3 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112**, lo Stato ha individuato le figure professionali con funzioni medico legali,¹ a cui ha attribuita

¹ art Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 **(Funzioni affidate a soggetti privati)**1. Sono svolte da soggetti privati le attività relative:

a) all'accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli, da parte di medici abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello provinciale; la certificazione della conferma di validità viene effettuata con le modalità di cui all'articolo 126, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) alla riscossione delle entrate per prestazioni rese da soggetti pubblici nel settore dei trasporti, da parte delle Poste italiane s.p.a., delle banche e dei concessionari della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

specifica valenza di probità per affidare compiti , anche extra a quelli previsti dai rispettivi profili e compiti istituzionali.

Di fatti però si è verificata una dicotomia tra il ruolo professionale e la funzione, in quanto tranne casi rari nessun Ministero (Difesa, Salute, Lavoro ecc.) hanno organizzato aree aperte ai cittadini per l'attività certificativa con specifici gabinetti medici, per cui i soggetti autorizzati hanno sviluppato di fatto una attività "privata" .

Tali attività, che integrano le competenze stipendiali, sono divenute il centro del sistema di controllo della idoneità alla guida, tant'è che il sistema lobbistico che ne discende tiene ancora nel suo seno figure come gli Ispettori delle Ferrovie di Stato, che non sono più dipendenti pubblici, in quanto da anni vi è stata la privatizzazione. Vi è da considerare inoltre la successiva piena esteriorizzazione del sistema, prevedendo anche per i soggetti in quiescenza appartenenti ai ruoli su indicati, di poter continuare l'attività certificativa.

Naturalmente questo ha ampliato la capillarità del sistema che si è, di fatto, affiancato alle scuole guida e alle agenzie di pratiche auto, a cui con l'attuale sistema di trasmissione dei rinnovi per via telematica lo Stato ha dato specifica legittimità.

Fatta l'analisi dello stato dell'arte, è necessario concentrarsi sullo spirito della legge, ovvero dell'art. 2, che indica la necessità di un accertamento medico legale, ovvero una integrazione di un momento clinico di valutazione dello stato psico-fisico, visto in riferimento a parametri di legge, al fine di formulare un giudizio di idoneità o non idoneità, applicando la metodologia medico legale.

La distorsione del sistema parte dalla constatazione che coloro i quali sono stati individuati dal legislatore non sono necessariamente medico legali, anzi i medici legali sono pochi.

Anche nelle ASL si rileva che le funzioni medico legali e dell'area medico legale, spesso mancando i medici legali, vengono riciclate in tale funzione altre figure professionali che, senza specifica formazione, vengono adibiti a tali compiti.

Lo Specialista in medicina legale è oggi una figura professionale che, per percorso formativo, può garantire quel principio di "probità" che il legislatore ricercava per affidare la valutazione di idoneità alla guida di autoveicoli ma anche nei campi dei porto d'armi, patenti nautiche, idoneità per i caldaisti ecc.

Gli specialisti in medicina legale erano professionalità rare all'epoca delle prime stesure del codice ma oggi con l'attività formative delle varie università è presente un congruo e sufficiente numero, idoneo a soddisfare le richieste del sistema.

Considerando la difficoltà degli specializzati, che raggiungono tale traguardo non prima dei 28-30 anni, il loro inserimento *de jure* tra le figure professionali abilitate alla certificazione di idoneità equivarrebbe al permettere uno sfogo professionale ai più giovani, questione che è anche una doverosa scelta etica, certamente più rispettosa, sempre in termini etici, di permettere a pensionati ultra sessantenni di integrare la pensione.

Quindi prevedere l'inserimento tra le figure professionali anche degli specialisti in medicina legale, permetterebbe di acquisire una forza lavoro motivata e formata , con cui senza nessuna “rivoluzione” si potrebbe, se lo spiritico della politica lo vuole far diventare il momento dell’acquisizione della prima patente a 16-18 anni e nei successivi controlli prima decennali , un momento di controllo sociale della salute dei cittadini.

Questa esigenza di prevenzione è oggi ancora maggiore se si pensa che con l’abolizione della leva militare si è perso la possibilità di studio sanitario della popolazione.

Pertanto in prospettiva un progetto dove parte centrale sia il Comune con la individuazione di strutture sanitarie in gran parte già esistenti, ASL , ambulatori e laboratori ecc. dove la valutazione medico legale si avvalga di specifici standard di valutazione.

I costi per i cittadini sono di fatti esigui se si consideri che la patente si ottiene una volta e il primo rilascio è dopo 10 anni, lo Stato incassa i dovuti diritti e l’IRPEF dagli operatori che intraprendono in maniera professionale tale attività.

Per ultimo, tale integrazione integra lo spirito della recente Legge, 23/03/2016 n° 41(omicidio stradale) che ritiene fondamentale la previsione di un sistema di controllo di qualità garantita dalla specifica formazione dello specialista medico legale integrata da specifici corsi di formazione e di aggiornamento, in una materia che è molto dinamica con continue integrazioni (vedesi l’ultima problematica sui disturbi tipo apnee notturne) rivolto a tutti gli operatori, che devono garantire un sufficiente standard di formazione continua.

TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 119. Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida comma 2	Nuovo Art. 119. Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida comma 2
---	---

<p>2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, (o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo, o in quiescenza) , o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p> <p>(L'accertamento puo' essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni). In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici. (5)</p>	<p>2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico specialista in Medicina Legale ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici. (5)</p> <p>2 bis L'anamnesi completa verrà inviata dal Medico accertatore al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) della Regione in cui risiede il richiedente.</p>
---	---

Nota:

Per il rilascio o rinnovo della patente il medico accertatore deve avere a disposizione la seguente documentazione:

- 1) Esame riflessologia (Viso-motoria);
- 2) Valutazione diagnostica psicologica;

3) Esame glicemia non antecedente a 6 mesi.

Successivamente all'esame della documentazione ed all'anamnesi diretta il medico accertatore stabilisce il periodo di validità dell'idoneità alla guida.

Qualora il Ministero della Salute intendesse utilizzare per gli over 40 questo appuntamento per la verifica degli screening si potrebbero aggiungere gli screening di base previsti dai livelli essenziali di assistenza (LEA).